

Accordo Territoriale Applicativo del D.lgs 81/2008 CCNL TDS
Provincia di Belluno

Il giorno 26 maggio 2021 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno

SI SONO INCONTRATI

Il Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno (di seguito Confcommercio BL) Paolo Doglioni, assistito dal Direttore Luca Dal Poz e da Tiziano Lazzaretti Responsabile Ufficio Sindacale di Confcommercio BL.

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e dell'Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Filcams CGIL Fulvia Diana Bortoluzzi, della Fisascat CISL Stefano Calvi e della Uiltucs UIL Massimo Marchetti,

e

alla presenza dell'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Belluno rappresentato dal Presidente Sandro Lavanda;

PREMESSO

- che in data 18.11.1996 è stato sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interconfederale Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil in materia di sicurezza;
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato correzioni ed integrazioni al d.lgs 81/2008;
- che gli artt. 47, 48 e 50 del d.lgs 81/2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori, affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni;

che l'art. 51 del d.lgs 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio;

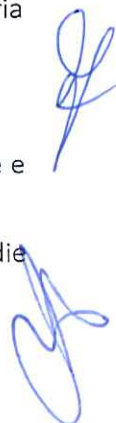
- che il d.lgs 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- che gli accordi Stato Regione del 21 dicembre 2011 hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs 81/2008 rendendo necessario rivedere quanto previsto dall'accordo del 1997 in materia di formazione fatti salvi i corsi già programmati e deliberate dall'Ente Bilaterale per l'anno 2012;

CONSIDERATO

- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Che il sistema delle aziende del commercio e servizi è rappresentato prevalentemente da piccole medie



1



attività in cui, proprio per il ridotto numero di addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza;

- Che le parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- Che le parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.lgs 81/2008 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Ambito di applicazione

Il presente accordo ha validità per tutte le aziende della Provincia di Belluno, che applicano integralmente i CCNL e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo e che siano aderenti all' Ente bilaterale del Terziario della Provincia di Belluno.

2. Costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale O.P.P.

Le parti con il presente accordo costituiscono, l'Organismo Paritetico Provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'O.P.P., che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario di Belluno, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio BL e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL Uiltuvs UIL.

3. Compiti Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.)

L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.), di cui al precedente punto 2 svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.Lgs 2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

1. costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008;
2. supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.Lgs. 81/2008;
3. promuove attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali, su richiesta delle imprese;
4. riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'accordo Stato Regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/2011;
5. effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite l'Organismo potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.



4. Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale citato del 18.11.1996, nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli artt. 47 e 48 del T.U. D.Lgs 81/2008 le parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47 del T.U. D.Lgs 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 T.U. D.Lgs 81/2008 secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.

I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sono designati nel numero di tre dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, firmatarie del presente accordo, ed i nominativi sono formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nell'esercizio delle sue funzioni, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del comma 8 art. 48 del D.lgs. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dal presente accordo.

L'R.L.S.T. è tenuto nello svolgimento della sua attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art 48 del D.lgs. 81/2008.

In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche a richiesta dell'R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati.

L'R.L.S.T. dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le OO.SS. procedano alla revoca dell'incarico, ed è rinominabile.

La revoca dell'incarico dell'R.L.S.T. dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P..

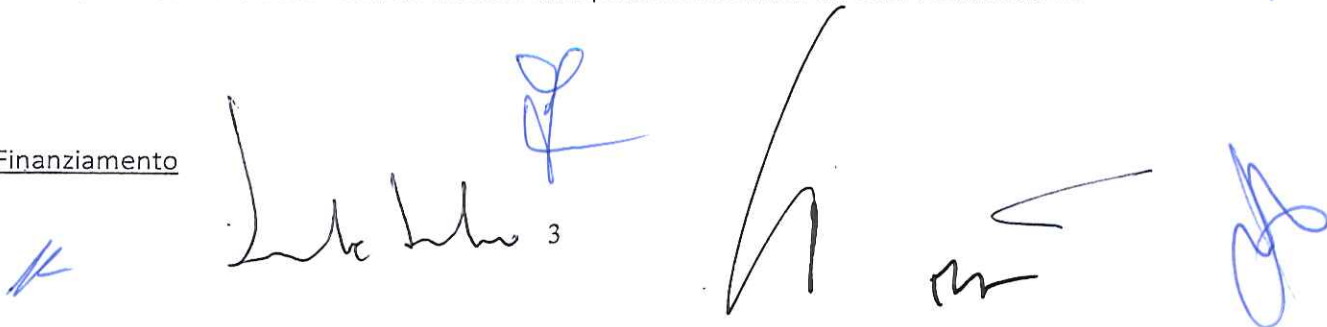
L'R.L.S.T. che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale. In ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T.

L'R.L.S.T. può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento. L'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 15 gg. prima della sua attuazione tramite Fax o e-mail. In caso di infortunio grave l'R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda.

Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente dell'Associazione Datoriale, segnala a mezzo Fax alla segreteria dell'O.P.P. con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto - e-mail - fax - raccomandata, - data e ora della visita all'azienda all'esponente nominato da Confcommercio BL.

5. Finanziamento



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'L. L. L.' with a '3' next to it, and others that are more stylized or abbreviated.

Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art 48 comma 3 del DLgs 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale rientra nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Belluno, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Qualora le disposizioni contenute nel citato art 48 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

6. Accordo interconfederale in materia di sicurezza

Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.

7. Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza

Le parti confermano la validità dei corsi per la sicurezza per RLST e lavoratori, già programmati dal Sistema bilaterale di Belluno.

L'Organismo Paritetico Provinciale, costituito interverrà nella promozione, divulgazione e nelle richieste di collaborazione, finanziando, nei limiti delle delibere assunte dall'Ente Bilaterale del Terziario la formazione in materia di sicurezza prevista dall'Accordo Stato Regioni citato.

8. Decorrenza e validità dell'accordo.

Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto al punto 5 e 6, ha validità fino al 31.12.2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Belluno, 26 maggio 2021

Per Confcommercio

IL Presidente
Paolo Doglioni

IL Direttore
Luca Dal Poz

Tiziano Lazzaretti

Per FILCAMS CGIL

Fulvia Diana Bortoluzzi

Per FISASCAT CISL

Stefano Calvi

Per UILTuCS UIL

Massimo Marchetti

Il Presidente dell'Ente Bilaterale
Sandro Lavanda